

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 646

del 15/11/2019

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione collettiva con l'Istituto Clinico San Rocco per attività di tirocinio nell'ambito del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria.

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott.ssa Frida Fagandini

Dott.ssa Lara Corini



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- l'Università degli Studi di Brescia ha istituito ed attivato dall'Anno Accademico 2003/2004 il Corso di Laurea triennale delle professioni sanitarie in Assistenza Sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente Sanitario);
- il Decreto interministeriale del 19 febbraio 2009, nel modificare ed integrare il precedente Decreto interministeriale del 2 aprile 2001 concernente la disciplina delle professioni sanitarie, ha confermato che la formazione universitaria per le figure professionali sanitarie è effettuata presso strutture del S.S.N. accreditate e che, a tal fine, vengano stipulati appositi Protocolli d'Intesa tra Regioni ed Università;
- tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Brescia è vigente, fin dall'anno 2006, uno specifico Protocollo d'Intesa per la disciplina dei rapporti di cooperazione relativamente ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie;
- in conformità a quanto previsto dal suddetto Protocollo d'Intesa ed a seguito di autorizzazione regionale acquisita con D.G.R. n. VIII/004194 del 21.02.2007, la ASL di Brescia, oggi ATS di Brescia, ha proceduto alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'Università degli Studi di Brescia, al fine di regolamentare la gestione ed i rapporti di collaborazione inerenti al Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria;

Vista la Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggetto "Tirocini di formazione e di orientamento", che fornisce indicazioni e specificazioni per lo svolgimento dei tirocini nelle PP.AA.;

Considerato che con Decreto D.G. n. 555 del 30.09.2019 è stata rinnovata la Convenzione con l'Università degli Studi di Brescia, per la gestione del Corso di laurea in Assistenza Sanitaria;

Rilevato che l'ATS di Brescia, a seguito del rinnovo della Convenzione con l'Università degli Studi di Brescia sopra richiamata, per garantire un'ottimale preparazione teorica e pratica agli studenti del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, ritiene di avvalersi delle competenze dei dipendenti e delle sedi di servizio dell'Istituto Clinico San Rocco, struttura afferente a "Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.A.", ed ha conseguentemente inviato alla stessa specifica richiesta (nota prot. n. 0101336/19 del 07.10.2019) di rinnovo convenzione per le attività di tirocinio;

Atteso che l'Istituto Clinico San Rocco, ha accolto la richiesta (atti ATS prot. n. 0113841/19 del 11.11.2019);

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione collettiva con l'Istituto Clinico San Rocco, relativa al Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, come da schema descritto nell'Allegato A, condiviso con il soggetto ospitante, composto da n. 4 pagine e parte integrante del presente provvedimento;

Precisato che i costi sostenuti per la gestione del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria sono coperti dalle risorse delle funzioni di cui all'articolo 8-sexies del D.Lgs 502/1992, giusta D.G.R. Lombardia n. XI/2014 del 31.07.2019;

Vista la proposta del Direttore Sanitario Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che il parere di competenza del Direttore Sanitario è assorbito nella funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;



Acquisiti i pareri del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di approvare lo schema di convenzione collettiva con l'Istituto Clinico San Rocco, relativa all'attività di tirocinio nell'ambito del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, come da Allegato A, composto da n. 4 pagine e parte integrante del presente provvedimento;
- b) di dare atto che tale convenzione decorre dall'Anno Accademico 2019/2020, ha durata di tre anni e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti;
- c) di dare atto che i costi sostenuti sono coperti dalle risorse delle funzioni di cui all'articolo 8-sexies del D.Lgs 502/1992, giusta D.G.R. Lombardia n. XI/2014 del 31.07.2019;
- d) di precisare che gli oneri relativi all'imposta di bollo saranno assolti dall'ATS di Brescia, secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;
- e) di demandare alla Direzione Sanitaria, Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, la comunicazione al Servizio Risorse Economico Finanziarie entro il 31 gennaio di ciascun anno, dell'imposta di bollo dovuta per i conseguenti adempimenti;
- f) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;
- g) di inviare copia del presente provvedimento all'Istituto Clinico San Rocco, a cura della Direzione Sanitaria, Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria;
- h) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
- i) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- j) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

**SCHEMA DI CONVENZIONE COLLETTIVA PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI
FORMATIVI RIVOLTI AGLI STUDENTI FREQUENTANTI IL CORSO DI LAUREA IN
ASSISTENZA SANITARIA
(abilitante alla professione sanitaria di Assistente Sanitario)**

TRA

L'Istituto Clinico San Rocco (Soggetto Ospitante) – Via dei Sabbioni, 24 – 25050 OME, struttura afferente a **Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.A.** – Via del Franzone, 31 – 25127 Brescia C.F., P.IVA e Reg. Imp. Brescia 00298670175, di cui il Rappresentante Legale è il Dott. Nicola Bresciani,

e

L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (Soggetto Promotore), nel seguito ATS di Brescia, con Sede legale in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi n. 15 C.F. e P.IVA 03775430980, di cui il Rappresentante Legale è il Direttore Generale Dott. Claudio Vito Sileo, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. XI/1058 del 17.12.2018

PREMESSO CHE

- l'Università degli Studi di Brescia ha istituito ed attivato dall'Anno Accademico 2003/2004 il Corso di Laurea triennale delle professioni sanitarie in Assistenza Sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente Sanitario);
- i Decreti Interministeriali 2 aprile 2001 e 19 febbraio 2009 prevedono che la formazione degli studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie avvenga anche presso strutture del S.S.N. accreditate e che, a tal fine, vengano stipulati appositi Protocolli d'Intesa tra Regione e Università;
- in data 11.01.2006 è stato sottoscritto un nuovo Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Brescia, per la disciplina dei rapporti di cooperazione relativamente ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie;
- l'ATS di Brescia, con Decreto D.G. n. 555 del 30.09.2019 ha proceduto al rinnovo della Convenzione con l'Università degli Studi di Brescia per la gestione ed i rapporti di collaborazione inerenti il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria;
- l'ATS di Brescia per garantire un'ottimale preparazione teorica e pratica agli studenti del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, ritiene di avvalersi delle competenze dei dipendenti dell'Istituto Clinico San Rocco, e delle sedi di servizio della stessa.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Istituto Clinico San Rocco si impegna, previo accordo annuale di programmazione delle presenze, su proposta del Coordinatore delle attività didattiche professionali, ad accogliere in tirocinio presso le proprie strutture, gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, per le attività di volta in volta concordate secondo l'anno di Corso e la tipologia degli obiettivi di tirocinio.

Art. 2

Gli incarichi di tutoraggio sono riservati a personale dell'Istituto Clinico San Rocco in possesso del massimo livello di formazione o comunque in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali previsti per le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari dell'ordinamento didattico del Corso di Laurea.

L'Istituto Clinico San Rocco si impegna a garantire ai propri dipendenti la possibilità di frequentare corsi di formazione permanente e di aggiornamento finalizzati alla funzione didattica ricoperta.

Art. 3

Il tirocinio pratico-formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un Tutor, da un Assistente o Guida di tirocinio designato dal Coordinatore delle attività didattiche professionali in veste di Responsabile didattico – organizzativo, e da un Responsabile aziendale indicato dall'Istituto Clinico San Rocco.

Il numero degli Assistenti/Guide di tirocinio sarà concordato di anno in anno in relazione al numero degli studenti.

L'impegno orario relativo all'incarico di Tutor/Assistente/Guida di tirocinio rientra nell'orario di lavoro contrattuale.

Il tirocinio formativo tecnico/pratico è un'attività didattica obbligatoria, la cui frequenza è certificata su appositi moduli dal Tutor/Assistente/Guida di tirocinio.

Per ciascun tirocinante inserito in tirocinio nell'Istituto Clinico San Rocco, in base alla presente convenzione, viene predisposto, su proposta del Coordinatore delle attività didattiche professionali, un progetto formativo tecnico-pratico contenente:

- le generalità dei tirocinanti;
- i nominativi del Tutor/Assistente/Guida di tirocinio individuati;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'Istituto;
- le strutture dell'Istituto presso cui si svolge il tirocinio;
- la durata del tirocinio.

Il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità o altre cause gravi non dipendenti dalla volontà del Tirocinante.

È fatto divieto di utilizzare i Tirocinanti in sostituzione del personale:

- assunto con contratti a termine nei periodi di picco dell'attività;
- nei periodi di assenza per malattia, maternità o ferie;
- necessario per colmare le vacanze in organico;

Ai Tirocinanti non possono essere assegnate attività che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio.

Il tirocinio ha carattere curriculare, secondo le previsioni della Delibera Regionale citata in premessa ed è escluso pertanto dall'obbligo di comunicazione di avvio e cessazione ai sensi dell'art. 1 L. 296/2006.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo tecnico-pratico lo studente è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- adottare le linee di comportamento prescritte dal Codice Etico, adottato dell'Istituto Clinico San Rocco e consultabile sul relativo sito web.

Il Tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, concordando le modalità con il Coordinatore delle attività didattiche professionali e dandone comunicazione al Tutor/Assistente/Guida di tirocinio.

Al termine del tirocinio, allo studente sarà rilasciata attestazione del periodo e della sede del tirocinio svolto, utile ai fini della valutazione delle competenze acquisite e per la definizione del proprio percorso formativo e professionale.

Qualora il tirocinante tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'Istituto Clinico San Rocco ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi di cui sopra, l'Istituto Clinico San Rocco potrà, previa informazione al Coordinatore delle attività didattiche professionali e al Tutor/Assistente/Guida di Tirocinio, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5

L'ATS di Brescia garantisce al tirocinante un'efficace informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

La sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 39 e 41 del D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii. è garantita dall'ATS di Brescia che provvederà alle incombenze di legge, fatta salva per il Soggetto Ospitante, ove ritenuto opportuno dal medesimo, la possibilità di effettuare a proprie spese la sorveglianza sanitaria di cui ai menzionati artt.39 e 41 del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.

L'Istituto Clinico San Rocco garantisce, per parte sua,

- l'informazione e la formazione sui rischi specifici ex artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;
- l'eventuale fornitura di dispositivi di protezione individuale;
- che i luoghi di lavoro delle strutture presso le quali gli studenti svolgono le attività di tirocinio siano conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di igiene, di uso didattico, per l'accesso e la frequenza delle attività.

L'Istituto Clinico San Rocco deve garantire agli studenti gli stessi servizi utilizzati dal personale dipendente, tra cui la fruizione del servizio mensa, con oneri a carico dell'ATS di Brescia.

Art. 6

L'ATS di Brescia garantisce che ogni studente è assicurato dall'Università degli Studi di Brescia contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (gestione per conto dello Stato), nonché presso Compagnie Assicuratrici operanti nel settore:

- polizza n. IT01016A Compagnia AmTrust International Underwriters contro gli infortuni;
- polizza n. 402993018 Compagnia Axa Assicurazioni per la Responsabilità Civile verso terzi.

In caso di incidente o di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituto Clinico San Rocco si impegna a segnalare prontamente l'evento al Coordinatore delle attività didattiche professionali del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria - sede: V.le Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 BRESCIA - telefono 030/38.38.482 - fax 030/38.38.431 che provvederà per gli adempimenti di competenza, ad informare l'Università degli Studi di Brescia per la conseguente denuncia all'INAIL, all'Autorità di Pubblica Sicurezza e alle Compagnie di Assicurazione.

Art. 7

La presente convenzione ha efficacia di tre anni a decorrere dall'Anno Accademico 2019/2020 e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti. La parte che intendesse recedere dovrà comunicare la disdetta, con almeno 60 giorni di preavviso, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con comunicazione via P.E.C.

Il Soggetto Ospitante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente e con effetto immediato dal contratto, qualora il Soggetto Promotore non ottemperi a quanto previsto all'articolo 11 inerente al "Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e Codice Etico", non fornisca la documentazione richiesta dal Soggetto Ospitante o fornisca dati falsi e/o incompleti, ovvero si opponga alle attività di audit di cui il Soggetto Ospitante richiede l'esecuzione.

Art. 8

Le parti si impegnano a risolvere in via bonaria eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione.

Nell'ipotesi di controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, per l'individuazione del Foro competente si rinvia alle norme vigenti in materia.

Art. 9

Per tutto ciò che non è previsto nella presente convenzione, le parti convenute faranno riferimento alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 10

ATS di Brescia ha adottato un proprio Codice di Comportamento e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione impegnando i propri collaboratori al rispetto dei medesimi atti, e disponendo l'obbligo di evitare ogni situazione atta a generare potenziali conflitti di interesse e, ove insorgessero, ad informarne i competenti livelli superiori aziendali.

Art. 11

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione, nonché all'esistenza di Codici Etici e relativi Modelli Organizzativi (nei termini resi consultabili dai corrispondenti siti aziendali), consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione del presente contratto.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 12

La presente scrittura privata è assoggettata all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – Articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'ATS di Brescia, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014.

L'Istituto Clinico San Rocco si impegna a corrispondere all'ATS di Brescia – entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo – un importo pari al totale dell'imposta dovuta.

La presente Convenzione è altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per il "Soggetto Promotore"
ATS di Brescia
Il Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

Per il "Soggetto Ospitante"
Istituto Clinico San Rocco
Il Rappresentante Legale
Dott. Nicola Bresciani